



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 47 del 17/05/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.406 DEL 14.3.2018 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL SIG. ANZALONE GIUSEPPE & C.S.N.C. IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N.695/2010**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Oggetto:Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n.406 del 14.03.2018 relativa alla liquidazione delle somme in favore del sig. Anzalone Giuseppe & C.S.N.C. in dipendenza della sentenza del Tribunale di Ragusa n.695/2010.

Premesso che con determinazione dirigenziale del 14.3.2018 n.406, il cui contenuto si intende richiamato si provvedeva al pagamento in favore dell'impresa Anzalone Giuseppe & C s.n.c. delle somme portate dall'atto di precezzo relativo alla sentenza di primo grado del Tribunale di Ragusa n.695/10, per un importo complessivo di € 29.096,13 così specificato € 25.448,33 per atto di precezzo ed €3.647,80 per spese di giudizio secondo grado sent. n. 12/18 Corte di Appello di Catania;

Si precisa, per maggiore chiarezza, che avverso la suindicata sentenza il Comune proponeva appello avanti la Corte di Appello di Catania; con citazione del 25.11.2010, il giudizio si definiva con sentenza n. 12 del 9.01.18. La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, condannando l'ente al pagamento ,per metà, delle spese legali per € 2.500,00 oltre accessori di legge; che, successivamente all'adozione della su richiamata D.D. n. 406 del 14.3.2018, in data 10.4.2018, prot.41182, veniva notificata, a questo ente, unitamente alla sentenza n.12 del 9.01.2018, l'ordinanza n.1514/18 emessa dalla Corte di Appello, su istanza dell'avv. Antonio Giannone, per la correzione del dispositivo della sentenza n.

12/18 in relazione alle spese legali in favore del predetto avvocato, che ne aveva fatto tempestiva richiesta in seno alla comparsa conclusionale.

La Corte accertata la sussistenza della omissione, ne ha disposto la correzione nel dispositivo della sentenza, disponendo di aggiungere al 6° rigo del dispositivo, dopo le parole “come per legge”, le parole” con distrazione a favore del difensore antistatalista di Anzalone Giuseppe & C s.n.c. avv. Antonio Giannone.

Per quanto sopra occorre modificare il punto 2 del dispositivo della determinazione dirigenziale n.406 del 14.3.18 prevedendo di liquidare la somma di € 25.448,33 a favore della Società Anzalone e la somma di € 3.647,80 a favore dell'avvocato antistatalista, Antonio Giannone per spese di giudizio di secondo grado( sentenza Corte di Appello di Catania n.12 del 09/01/2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 13.7.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) che recita “ nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente” Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:

1.Di confermare l'impegno di spesa di € 29.096,13,con imputazione al cap. 1230, cod.bil. 01.11.1.03.02.99.002, di cui al punto 1 della D.D. n.406/18;

2.di modificare la determinazione dirigenziale n. 406/18 in tutte le parti in cui si prevede di liquidare la superiore somma a favore dell'Impresa Anzalone dando atto

che la stessa viene liquidata per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, come segue:

- a) per € 25.448,33( somme portate dall'atto di preceitto) in favore della Impresa Anzalone & c s.n.c.;
- b) per € 3.647,80 a favore dell'avvocato antistatario Antonio Giannone per spese di giudizio di secondo grado(sentenza Corte di Appello n.12/18)

3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e, specificatamente in quelle regolate dalla legge.

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai densi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.

5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione dei mandati di pagamento connessi con le superiori liquidazioni.

---

Ragusa, 17/05/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*